

Reg. UFW n. 305/2022

OGGETTO: Benefici di natura assistenziale e sociale: Sussidi Anno 2020

1. Premessa

In data 14 novembre 2020 è entrato in vigore il Contratto Collettivo Integrativo che disciplina il Piano di Welfare applicato dal CNR a favore del proprio personale dipendente per gli anni 2019 e 2020.

Il vigente CCNI disciplina i principi che regolano la concessione, da parte dell'Ente, di tutte le tipologie di benefici assistenziali e sociali a favore dei dipendenti. In esso sono definite le varie tipologie di benefici, la determinazione del fondo complessivo per le annualità di riferimento, la determinazione della quota di Fondo attribuita ad ogni singolo beneficiario, i criteri per la determinazione delle graduatorie ed i criteri per la determinazione degli importi da erogare al personale.

Tutti i dipendenti interessati a presentare domande di sussidio per l'anno 2020 dovranno dotarsi dell'**ISEE ordinario 2022**. Le graduatorie saranno redatte attraverso il parametro dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Presupposti per l'erogazione dei sussidi ordinari/speciali ed aventi diritto

In applicazione del vigente CCNI, i sussidi potranno essere concessi in presenza di comprovate spese straordinarie che hanno gravato il bilancio familiare del dipendente causate da documentate e gravi situazioni di necessità, dovute a motivi di salute o danni subiti da gravi eventi.

I sussidi CNR saranno concessi, previa presentazione di apposita domanda, al dipendente che compri il sostenimento di spese riguardanti, oltre che sé stesso, il coniuge/convivente ed i figli fiscalmente a carico (siano essi presenti o meno nella DSU del nucleo familiare del dipendente ai fini ISEE). Questi soggetti sono definiti d'ora in poi "beneficiari".

Sussidi Ordinari

Le tipologie di spese per le quali può essere richiesta l'erogazione del sussidio ordinario riguardano:

1. Spese funerarie sostenute da un componente del nucleo familiare per il decesso del dipendente e/o sostenute dal dipendente per il decesso di un altro beneficiario del suo nucleo familiare e/o di un genitore **del dipendente**;
2. Spese medico-sanitarie riguardanti uno o più beneficiari del nucleo familiare del dipendente, **ad esclusione di scontrini fiscali e/o ricevute per acquisto di medicinali, dispositivi medici di ogni genere anche se prescritti, materassi e/o guanciali ortopedici (naturalmente sono escluse anche le spese veterinarie)**;
3. Spese per trasloco del dipendente presso una nuova abitazione di residenza, escluse le spese per il trasporto di mobilio da/per depositi.

Il dipendente potrà presentare **una sola domanda di sussidio ordinario**, indipendentemente da quanti e quali componenti il nucleo familiare abbiano usufruito delle prestazioni e/o sostenuto le relative spese e indipendentemente dalla tipologia delle spese che rientrano nei sussidi ordinari.

L'**importo minimo** delle spese rendicontabili dal nucleo familiare è di **250,00 euro**, mentre l'**importo massimo** è pari al **prodotto tra 1.000,00 euro ed il numero dei beneficiari** del nucleo familiare del dipendente.

Stante le regole descritte si precisa che:

- Ai dipendenti che non hanno aderito alla polizza sanitaria dell'Ente è garantito l'accesso prioritario al sussidio ordinario, ove contempli spese sanitarie, fino all'importo corrispondente al premio assicurativo che il CNR avrebbe versato in caso di adesione (euro 302,35). Per la quota di spese eccedente tale importo, la domanda verrà inserita nella graduatoria redatta con i criteri che si indicheranno al successivo paragrafo n. 5;
- I dipendenti (e relativi familiari) aderenti alla polizza sanitaria dell'Ente potranno indicare nella domanda di sussidio esclusivamente le spese sanitarie sostenute e non rimborsate/rimborsabili dalla compagnia assicurativa. Come di consueto, **non potranno essere richiesti sussidi per spese coperte dalla polizza sanitaria per le quali non si sia attivata la procedura di rimborso da parte della compagnia assicurativa.**
Il mancato rimborso, da parte della compagnia assicurativa, delle spese sanitarie inserite nella domanda di sussidio dovrà essere comprovato da apposita attestazione della compagnia stessa.

Sussidi speciali

Per sussidi speciali si intendono quelli richiesti a seguito del verificarsi di spese straordinarie relative ad eventi eccezionali legati a gravi e documentati motivi di salute o ad eventi calamitosi ed eccezionali che comportano danni materiali a beni di proprietà o in uso al dipendente accertati da autorità competenti, **esclusi i furti**. Quanto alla prima fattispecie, a puro titolo di esempio, si citano le malattie oncologiche certificate, malattie gravi e invalidanti certificate come autismo, sclerosi multipla, ecc., spese odontoiatriche conseguenti e correlate a malattie oncologiche certificate, situazioni medico chirurgiche, urgenti e certificate.

La domanda di sussidio speciale potrà essere presentata dal dipendente per spese riguardanti uno o più beneficiari del suo nucleo familiare.

Alle domande di sussidio speciale dovranno essere allegate tutte le certificazioni necessarie per una completa valutazione degli stati di salute e dell'eccezionalità degli eventi.

E' vivamente consigliato l'inserimento dell'ISEE 2022 anche nelle domande di sussidio speciale nonostante, per queste categorie di sussidio, il vigente CCNI non preveda l'utilizzo del criterio dell'ISEE né per la redazione della graduatoria, né per la determinazione dell'importo del contributo. In assenza dei requisiti per l'accesso ai sussidi speciali, infatti, l'Unità Formazione e Welfare potrà modificare d'ufficio la tipologia di sussidio trasformando le domande di sussidio speciale in sussidio ordinario, per le quali l'ISEE è indispensabile per beneficiare del contributo.

3. Modalità di presentazione delle domande

Come consuetudine, le domande di sussidio dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso l'accesso al sistema Servizi in linea per il Personale (SIPER) <https://siper.cnr.it>, alla voce "Sussidi".

Le domande di sussidio dovranno essere inserite in SIPER **entro il 31 Ottobre 2022.**

Si anticipa che, all'atto dell'inserimento della domanda di sussidio in SIPER occorrerà:

- Inserire ed autocertificare, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le informazioni inerenti la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE 2022 e riportare il valore dell'indicatore ISEE ordinario, rilasciato dall'INPS a seguito della presentazione della necessaria documentazione;
- Dichiarare di non aver beneficiato e di non beneficiare di analoghe erogazioni da parte di altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.

Alla domanda di sussidio occorrerà, altresì, allegare:

- I documenti (fatture o ricevute fiscali) attestanti il sostenimento delle spese da parte del dipendente o di altro beneficiario;
- Le prescrizioni mediche che giustificano gli acquisti di dispositivi ortopedici e prestazioni riguardanti i trattamenti sanitari (per esempio ortopedici o termali) di cui si rendicontano le spese;
- L'estratto conto della compagnia assicurativa UNISALUTE dal quale si evinca l'ammontare dei rimborsi ottenuti nonché dei rimborsi non erogati con riferimento al periodo 01/01/2020-28/02/2020;
- Il prospetto di liquidazione delle spese mediche rimborsate, anche parzialmente, dalla compagnia assicurativa RBM scaricabile dall'area personale del sito (in particolare nella sezione Le mie pratiche – Vedi tutte le pratiche – bottone Dettaglio prestazione – Prospetto di liquidazione).

N.B. Facendo riferimento ad una singola prestazione, ogni fattura ed il relativo prospetto di liquidazione di RBM Salute devono essere allegati in un unico file PDF.

Nel caso in cui venissero allegate fatture rimborsabili da RBM o UNISALUTE senza comprovare il mancato rimborso da parte delle compagnie assicurative verranno applicate le franchigie in fase di istruttoria. Anche i ticket pagati per prestazioni sanitarie effettuate presso strutture pubbliche sono rimborsabili solo se si prova, mediante apposita documentazione, che la compagnia assicurativa non abbia già provveduto al loro rimborso.

Tutta la documentazione di cui è previsto il caricamento in SIPER (documenti di spesa, estratti conto o altri documenti della compagnia assicurativa, ecc.) dovrà essere allegata in formato PDF. I vari documenti di spesa relativi ad ogni singola prestazione dovranno essere caricati in SIPER in file separati.

Saranno prese in considerazione solo le domande in stato CONFERMATO.

In funzione di una specifica abilitazione rilasciata dall'INPS al CNR, in quanto Ente erogante sussidi e contributi economici al proprio personale, l'amministrazione potrà verificare a campione gli indicatori ISEE autocertificati dai dipendenti in sede di presentazione delle domande di sussidio.

4. Determinazione dell'importo del beneficio da erogare per sussidi ordinari e speciali

Come già indicato al paragrafo n. 2, la richiesta di sussidio ordinario potrà essere presentata dal dipendente solo in presenza di spese complessivamente sostenute dal nucleo familiare nell'anno 2020 di importo pari o superiore a 250,00 euro. Il limite massimo di spese rendicontabili è invece costituito dal prodotto tra 1.000,00 euro ed il numero dei beneficiari appartenenti al nucleo familiare del dipendente (ad esempio, per un nucleo familiare con tre beneficiari il massimo di spese rendicontabili sarà di 3.000,00 euro).

Il contributo massimo erogabile per ogni singola domanda di sussidio ordinario è pari al 50% delle spese sostenute e documentate (al lordo delle trattenute).

L'importo effettivo del beneficio/sussidio è determinato in misura percentuale rispetto alla fascia di indicatore ISEE del nucleo familiare del dipendente, al fine di agevolare i dipendenti con una situazione reddituale complessiva inferiore, come indicato nella seguente tabella:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale applicata al valore massimo del contributo
Fino a € 24.000,00	100%
Da € 24.000,01 a € 48.000,00	90%
Da € 48.000,01 a € 56.000,00	80%
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	65%
Da € 72.000,01 a € 100.000,00	50%
Oltre € 100.000,01 (o in caso di mancata presentazione di ISEE)	0%

Come previsto all'art. 10, comma 1, del CCNI vigente in materia di Welfare, i sussidi speciali per la contribuzione alle spese di cui all'art. 5, comma 2, lettere A, B, D ed E del medesimo CCNI saranno riconosciuti senza l'abbattimento delle spese del 50% previsto per i sussidi ordinari e

non verranno riparametrati in funzione dell'ISEE familiare, bensì erogati per intero, nei limiti degli importi previsti dalla contrattazione integrativa.

5. Criteri per la redazione delle graduatorie

Tenuto conto della quantificazione complessiva del Fondo benefici dell'anno 2020 nonché della disponibilità finanziaria della categoria Sussidi, l'erogazione dei sussidi verrà effettuata, come di consueto, dando priorità ai sussidi speciali e successivamente mediante una graduatoria redatta in funzione dell'indicatore familiare ISEE ordinario del dipendente richiedente.

I sussidi ordinari saranno erogati **fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie**.

Sia per i sussidi ordinari che per i sussidi speciali, il contributo sarà erogato in un'unica soluzione sugli emolumenti spettanti al dipendente ed è soggetto a tassazione secondo la normativa fiscale e previdenziale vigente.

Per informazioni riguardanti le modalità di erogazione dei sussidi 2020 è possibile aprire una segnalazione in Help desk (mediante il seguente link <https://siper.cnr.it/siper/app/pub/action/helpdesk>) oppure contattare, preferibilmente via mail, i seguenti colleghi:

Sig. Luca Ferri	luca.ferri@cnr.it	tel. 06 49933020
Sig.ra Angela Minieri	angela.minieri@cnr.it	tel. 06 49933331
Sig.ra Elena Lorenzini	elena.lorenzini@cnr.it	Tel. 06 49933296

Unità Formazione e Welfare

Il Responsabile